

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA E DI CONSULENZE A NORMA DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

**Art. 1**

**Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Ente, con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del Codice Civile.

2. Le presenti disposizioni regolamentari, quindi, non si applicano:

- a) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e al difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni;
- b) agli incarichi professionali di progettazione, direzione dei lavori e collaudi o di pianificazione e progettazione urbanistica in quanto disciplinati dall'apposita normativa;
- c) alle prestazioni professionali consistenti nella resa dei servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate.

**Art. 2**

**Incarichi individuali di lavoro autonomo**

1. Per esigenze rientranti nelle mansioni del personale in servizio, cui non è possibile far fronte con quello disponibile, l'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo professionale, di natura autonoma professionale, o contratti di collaborazione coordinata e continuativa c.d. a progetto, ad esperti con comprovata formazione universitaria o comprovata elevata, specifica, specializzazione in presenza dei seguenti presupposti di legittimità;

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente conferente stessa;
- b) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, o la loro inesistenza;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

I soggetti cui possono essere affidati incarichi individuati ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 sono:

- soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale necessitanti di abilitazione o iscrizione ad albi professionali;
- soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale non necessitanti di abilitazione o iscrizione ad albi professionali;
- altri soggetti la cui professionalità o esperienza è comprovata dal curriculum presentato.

Ai sensi del citato art. 46, comma 1), si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali; ferme restanti la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

### **Art. 3**

#### **Competenza per l'affidamento degli incarichi**

1. Il Presidente del Consorzio provvede con propria determinazione ad affidare l'incarico ed approvare l'impegnativa professionale o la relativa convenzione impegnando, preliminarmente, la spesa.
2. Per l'affidamento dell'incarico il Presidente deve verificare che il personale in servizio disponibile non è sufficiente per espletare le attività oggetto dell'incarico affidato all'esterno e quanto previsto alle lettere a), b) e c) del precedente art. 2.

### **Art. 4**

#### **Elementi minimi dell'Incarico**

1. Lo schema di impegnativa o la convenzione, devono contenere i seguenti elementi minimi:
  - a) la descrizione dettagliata dell'oggetto della presentazione professionale richiesta;
  - b) il tipo di incarico di natura autonomo occasionale, o di collaborazione coordinata e continuativa c.d. a progetto;
  - c) gli elaborati ed ogni altro documento necessario per l'assolvimento dell'incarico;
  - d) l'importo complessivo presunto della prestazione o le modalità di pagamento;

- e) i termini per lo svolgimento della prestazione e le eventuali penalità conseguenti dell'inosservanza degli stessi;
- f) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- g) il divieto dell'incaricato di intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato;
- h) la proprietà e l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Consorzio dei progetti e degli elaborati consegnati nonché di eventuali programmi applicativi (software) sviluppati su incarico dell'Ente;
- i) l'acquisizione, ove possibile, della copia sorgente e della documentazione tecnica relativa agli elaborati nel caso di programmi e procedure software;
- J) le cause di risoluzione per l'inadempimento e l'eventuale ricorso al Foro di Palermo, per la soluzione delle controversie.

## **Art. 5**

### **Modalità di affidamento degli incarichi**

#### **Selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il dirigente competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare su un quotidiano regionale e sul sito internet del Consorzio per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
  - a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dal Consorzio e consultabili in allegato all'avviso;
  - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richieste per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
  - c) il termine, non inferiore a quindici giorni entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;

- d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione dei candidati;
- e) il giorno dell'eventuale colloquio;
- f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
- g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico occasionale o coordinato e continuativo c.d. a progetto;
- i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'Ente ritiene di potere conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

I curricula professionale dei potenziali collaboratori sono valutati con riferimento a criteri predeterminati dall'Ente ed esplicitati nell'avviso, concernenti le abilità e le esperienze professionali afferenti ai progetti o ai programmi da realizzare. Per ogni criterio è predeterminato un punteggio massimo; la sommatoria dei punteggi ottenuti per vari criteri da ciascuna potenziale collaboratore valutato è composta in specifica graduatoria.

Il Consorzio valuta i curricula dei potenziali collaboratori con riferimento:

- 1) all'esperienza generale in attività afferenti o simili a quelle da realizzare;
- 2) all'esperienza specifica acquisita in progetti o programmi analoghi a quelli oggetto dell'incarico;
- 3) al complesso di esperienze professionali e formative complessivamente realizzato dal potenziale collaboratore;
- 4) ad eventuali ulteriori requisiti che si rende opportuno valutare in relazione allo specifico incarico.

Costituisce criterio di preferenza l'attività svolta con esito positivo presso il Consorzio, qualora l'attività richieda un particolare e approfondita conoscenza della realtà consortile. In quest'ultimo caso, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.

## **Art. 6**

### **Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative**

- 1. Il Presidente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi



2. titoli con esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati, stabiliti nell'avviso.
4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Presidente;
5. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o c.d. a progetto.

#### **Art. 7**

##### **Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa**

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5 il Presidente può conferire incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
  - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dell'avviso di selezione;
  - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati o motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dal Consorzio, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in temi ristretti, non consentendo l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
  - c) Per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risultata notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.

#### **Art. 8**

##### **Modalità di svolgimento**

1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito, all'incarico potrà essere concessa la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti, l'uso di archivi, strumenti, procedure mezzi, ed apparecchiature



- c) approfondimento dell'incaricato;
- d) incarichi per consulenze, consistenti in prestazioni professionali di esperti finalizzate a, rendere per iscritto pareri, valutazioni, espressioni di giudizi in materie specifiche.

### **Art. 11**

#### **Limite di spesa**

- 1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze è fissato nel Bilancio di previsione corrente dell'Ente.

### **Art. 12**

#### **Pubblicità**

- 1. I provvedimenti di incarico di cui al presente Regolamento, completi di indicazione dei soggetti percettori, ragione dell'incarico ed ammontare assegnato, vengono pubblicati nel sito internet del Consorzio.

### **Art. 13**

#### **Norma di rinvio**

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni in materia di affidamento di incarichi per servizi contenute nel D. Lgs. 163/2006 e relative norme regolamentari di attuazione.

